

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Diritto all'assegno divorzile: si accerta così.**

*L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perchè intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.5.2014, n. 11797**

*...omissis...*

5. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancanza della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione.

6. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Il ricorrente rileva che i giudici dell'appello nulla hanno valutato degli elementi indicati dalla norma citata e in particolare nessuna motivazione hanno speso circa il tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, l'adeguatezza dei mezzi propri dell'appellata a farle mantenere un analogo tenore di vita anche dopo la cessazione degli effetti civili, il raffronto fra i redditi e i cespiti patrimoniali degli ex coniugi, gli ulteriori parametri di valutazione fissati dall'art. 5.

7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la stessa violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al richiamo della motivazione della sentenza di primo grado la quale secondo il ricorrente si caratterizza per lo stesso tipo di lacune valutative e per l'appiattimento sulle condizioni pattuite in sede di separazione.

8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi quali la donazione effettuata il 3 luglio 2006 dalla madre della xxx ai figli ...omissis...

9. Si difende con controricorso la xxx

Ritenuto che:

10. Il primo motivo è palesemente infondato dato che la Corte d'appello ha motivato concisamente ma esaustivamente le ragioni per le quali ha ritenuto infondato l'appello.

11. I successivi motivi di ricorso appaiono invece fondati perchè la motivazione della Corte di appello è incentrata esclusivamente sulla constatazione della cessazione dell'attività lavorativa, svolta dalla xxxx all'inizio del matrimonio, sulla base della laurea in medicina e chirurgia, cessazione decisa per potersi dedicare esclusivamente alle cure domestiche e all'accudimento ed educazione dei figli. Nessuna considerazione viene dedicata invece dalla Corte distrettuale al reddito dei due coniugi in costanza di matrimonio, nè al raffronto della consistenza economica del vvvv e della situazione patrimoniale della xxx preesistente alla successione ereditaria dalla madre. Da tale omessa considerazione deriva uno scostamento dai criteri di valutazione prescritti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile e la sua quantificazione; una considerazione che le dichiarazioni rese dalla C. nel corso del giudizio e la produzione documentale rendevano necessaria.

12. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento dei successivi con conseguente cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano e rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti alla luce dei criteri indicati dall'art. 5 della legge sul divorzio al fine di accertare o meno l'esistenza del diritto all'assegno divorzile e di quantificarne eventualmente l'importo.

La Corte, lette le memorie difensive depositate dalle parti, condivide la sopra riportata relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà le risultanze istruttorie alla stregua della giurisprudenza di legittimità secondo

cui l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perchè intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (cfr. Cass. civ. n. 11686 del 15 maggio 2013 e n. 23508 del 18 novembre 2010).

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014